



## **Titolo**

Comunicazione degli atti – notifica nulla – notifica inesistente - notifica effettuata in un luogo che non sia in alcun modo collegabile con la società sportiva, non riscontrandosi alcun elemento di collegamento tra lo stesso e la società

## **Descrizione**

Secondo la giurisprudenza di legittimità è nulla, e non inesistente, la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell'atto, quale la notificazione effettuata al procuratore costituito presso un indirizzo diverso da quello indicato come domicilio e coincidente con quello della parte (tra le altre, Cass. civ., 25 ottobre 2012, n. 18238). Ove il procedimento notificatorio non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. civ., 26 marzo 2010, n. 7358; in senso conforme Cass. civ., 12 ottobre 2017, n. 23968, con riferimento a persona trasferita dal luogo presso cui è effettuata la notifica). Conseguentemente è inesistente una notifica effettuata in un luogo che non sia in alcun modo collegabile con la società sportiva, non riscontrandosi alcun elemento di collegamento tra lo stesso e la società e allorché, inoltre, l'erronea indicazione dell'indirizzo è attribuibile alla sfera giuridica dello stesso notificante. [Fattispecie riguardante una notifica effettuata ad un indirizzo in alcun modo ricollegabile alla società destinataria che aveva tempestivamente e ritualmente, sin dal momento dell'iscrizione al campionato 2019-2020, comunicato al Dipartimento Interregionale, oltre al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, l'indirizzo della propria sede].

## **Stagione Sportiva**

2020-2021

## **Numero**

n. 35/CFA/2020-2021/A

## **Presidente**

Sica

## **Relatore**

Tuccillo

## **Riferimenti normativi**

art. 53 CGS; art. 291 CPC;

## **Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 035 CFA del 26 ottobre 2020 (U.S. Città di Pontedera C.F. - Fiorentina San Gimignano S.S.D. - A.S.D. Real Aglianese - Sig.ra Linda Gavagni/Procura federale)**